

Bruxelles, 3 maggio 2024
(OR. en)

9028/24

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0277(COD)**

**CODEC 1128
JAI 656
ASILE 64
MIGR 178**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

1. Il 23 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 78, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) e sull'articolo 79, paragrafo 2, TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 25 febbraio 2021².
3. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 19 marzo 2021³.
4. Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione⁴. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio.

¹ Doc. 11207/20.

² GU L 155 del 30.4.2021, pag. 58.

³ GU L 175 del 7.5.2021, pag. 32.

⁴ Doc. 8587/24.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio^{5,6} di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con il voto contrario di Austria, Ungheria, Polonia e Slovacchia e l'astensione della Repubblica ceca, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE-CONS 19/24.
6. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum alla presente nota.
7. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che gli articoli 12 e 13, e gli articoli da 1 a 6 nella misura in cui riguardano le deroghe di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento, costituiscono modifiche ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo concluso tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell'8.3.2006), al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi la Danimarca deve notificare alla Commissione la sua decisione di attuarne o meno il contenuto.

⁶ A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.